

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 685

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(GAVA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1987

—————

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira a realizzare un duplice programma di interventi che consenta sia l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative (articoli 1, 2 e 3) sia il completamento e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze (articolo 4).

I - Il fenomeno dell'evasione fiscale ha avuto, nel tempo, una costante e grave evoluzione, trasformandosi, con preoccupante rilevanza, da fenomeno individuale a fenomeno articolato e complesso.

Le organizzazioni di criminalità economica e finanziaria, sempre più collegate alla delinquenza comune, hanno intensificato la propria attività servendosi, tra l'altro, di tutti i mezzi che la più avanzata tecnologia è in grado di offrire.

Alla facilità per dette organizzazioni di acquisire tali mezzi, per effetto delle disponibilità finanziarie derivanti dall'espletamento delle illecite attività, corrisponde a stento un adeguato e immediato rafforzamento delle strutture logistiche degli organi dell'Amministrazione statale istituzionalmente preposti alla prevenzione e repressione del cennato fenomeno.

Da tali considerazioni scaturisce l'esigenza di impostare piani di ampio respiro che, partendo dall'analisi della situazione attuale e sviluppando una mirata previsione sulla evoluzione del fenomeno criminale, consentano di attivare un programma di ammodernamento tecnologico dei mezzi logistici e dei servizi che sia in grado di far conservare efficacia ad ogni strumento di contrasto alla criminalità economica organizzata.

Al soddisfacimento di detta esigenza provvede, con gli articoli 1 e 2, la presente iniziativa, che a breve sarà accompagnata da altra relativa all'adeguamento degli organici della Guardia di finanza.

I settori che si mostrano più bisognosi di concreti interventi sono quelli aereo-navale, dell'informatica e delle trasmissioni.

Nell'attività aereo-navale v'è una imprescindibile esigenza di salvaguardare l'operatività del Corpo in tempi brevi.

Negli anni futuri, infatti, con gli attuali stanziamenti ordinari di bilancio e con la necessità di radiare le unità tecnicamente non più affidabili per la navigazione, la Guardia di finanza non potrà reintegrare più del 30 per cento dei mezzi radiati.

Il dispositivo di contrasto - già oggi non commisurato alle esigenze - vedrà diminuire vertiginosamente la sua efficacia, con la grave conseguenza del venir meno di efficienti forme di vigilanza e controllo delle acque nazionali ed internazionali in un momento in cui la minaccia delle organizzazioni criminali è particolarmente virulenta. Non è più il contrabbando di sigarette l'attività principale di dette organizzazioni; ma è il traffico clandestino di armi e di droga a rappresentare l'aspetto più preoccupante, come dimostrano noti e recenti episodi. Da ciò la necessità di munire la Guardia di finanza di:

a) mezzi aerei per adeguare l'attuale dispositivo e per svolgere attività di ricerca in mare a breve e a largo raggio ed a tempo prolungato;

b) unità navali d'altura concepite per effettuare la sorveglianza di ampie zone marittime anche in acque internazionali. Tali unità sono dotate di apparati elettronici di scoperta e comunicazione di elevata tecnologia, che consentono di operare in alto mare per tempi prolungati, e sono particolarmente idonee alla cooperazione con mezzi aerei di elevata autonomia;

c) unità navali di seconda linea per integrare e modernizzare l'attuale dispositivo;

d) adeguate scorte di materiali per la gestione, il funzionamento e la manutenzione dei mezzi aerei e navali.

Altro obiettivo fondamentale per l'espletamento dell'attività operativa della Guardia di finanza è lo sviluppo del settore informatico.

La dotazione di sistemi informatici distribuiti presso gli uffici più impegnati sotto il profilo investigativo economico-fiscale, l'ampliamento delle attuali capacità di memoria dei calcolatori, il potenziamento della rete di trasmissione dati, mediante l'acquisizione di *personal computers* con funzione di terminali, e l'incremento dell'addestramento di formazione specialistico si rendono ormai inderogabili.

Il potenziamento delle strutture informatiche rappresenta una garanzia ed un investimento operativo per il futuro, costituisce il mezzo tecnico più adeguato e razionale per svolgere accertamenti fiscali globali su ogni soggetto economico e favorisce in maniera rilevante l'attività dei controlli incrociati in tempi molto più brevi degli attuali.

Altro settore di rilievo è quello delle trasmissioni. La sicurezza e la celerità con cui vengono scambiati dati e notizie sono alla base della riuscita delle operazioni che, specialmente nel campo delle evasioni fiscali, con particolare riguardo a quelle connesse con i traffici comunitari, richiede immediatezza d'intervento. Ciò è possibile solo attraverso sistemi di trasmissione capillari e tecnologicamente avanzati.

Un ulteriore ritardo dei programmi di ammodernamento dei sistemi di trasmissione avrebbe gravi ripercussioni negative nell'operatività.

I settori sopra illustrati costituiscono certamente l'aspetto prioritario del programma, che non potrà però non riguardare anche altri importanti settori tecnico-logistici. A tal fine si rendono indispensabili adeguamenti logistici nei settori della motorizzazione (attualmente il Corpo dispone di un numero di mezzi appena sufficiente per soddisfare le necessità prioritarie), casermaggi, vestiario, armamento e cino-fili (quest'ultimo di particolare importanza per contrastare la piaga del traffico degli stupefacenti, soprattutto negli aeroporti e in genere in tutti gli spazi doganali).

La realizzazione del programma non può non tener conto delle esigenze generali espresse nel disegno di legge finanziaria per l'anno 1988 e nel disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio

1988-1990, compatibilmente alle quali esso verrà attuato.

Per tali ragioni si prevede (articolo 3) che il piano sia attuato nell'arco di tempo 1988-1995, con un impegno complessivo di lire 850 miliardi, dei quali 75 miliardi di lire costituiscono l'impegno per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. A tale onere è possibile far fronte mediante parziale utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi.

II - Al fine di potenziare le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, prevedeva l'autorizzazione al Ministero delle finanze ad affidare, mediante stipula di contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze nonchè la sua conduzione tecnica sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione. Il piano prevedeva un impegno finanziario per il quinquennio 1983-1987.

Le cennate disposizioni - che si inserivano nella linea programmatica già espressa dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e dalle leggi 24 aprile 1980, n. 146, e 22 dicembre 1980, n. 891, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693 - consentivano di avvalersi di qualificati apporti (acquisiti appunto mediante la stipula di contratti o convenzioni con una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica) al fine di realizzare l'acquisizione di idonee apparecchiature elettroniche, sia centralizzate che capillarmente distribuite presso tutti gli uffici finanziari, di reti di comunicazione a distanza, nonchè di numerose e complesse procedure operative. L'utilizzo dei fondi stanziati dal decreto-legge n. 688 del 1982 ha consentito di raggiungere risultati assai lusinghieri realizzando un più approfondito grado di informazione nonchè di automazione dei servizi.

Il quinquennio 1983-1987 volge ormai al

termine ed occorre pertanto provvedere tempestivamente perchè sia assicurata la predisposizione di una programmata attività di automazione di uffici e procedure in modo che quanto già realizzato sotto questo profilo (mediante convenzioni, l'ultima delle quali termina appunto il 31 dicembre 1987) venga portato a compimento e altresì vengano attivati progetti di automazione per attività amministrative che si svolgono ancora sulla base di supporti cartacei.

Tra gli obiettivi che è assolutamente indispensabile perseguire (oltre all'automazione dei controlli riguardanti le dichiarazioni dei sostituti di imposta; l'automazione delle procedure di gestione degli accertamenti; la rilevazione analitica dei dati riguardanti i redditi di impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione e il conseguente svolgimento di studi tesi ad individuare metodi sempre più efficaci per la selezione automatica dei contribuenti; l'integrazione del sistema informativo con il nuovo servizio di riscossione dei tributi anche ai fini della gestione automatica dei rimborsi individuali; la gestione delle esenzioni, agevolazioni, notifiche e sanzioni; la realizzazione e l'attivazione dei sistemi organizzativi che si avvalgono di apparecchiature terminali con l'utilizzo anche di sistemi di *office automation*; l'estensione coordinata del collegamento tra anagrafe tributaria, centri di servizio e uffici imposte delle rispettive circoscrizioni; l'attivazione dei servizi automatizzati presso ottantotto conservatorie dei registri immobiliari e di quelli per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato) assumono certamente un ruolo di grandissimo rilievo - sul piano dell'ammodernamento e dell'efficienza dell'Amministrazione finanziaria - l'automazione del trattamento del personale nelle articolazioni centrali e periferiche del Ministero delle finanze, delle procedure delle commissioni tributarie integrate con il sistema informativo del Ministero delle finanze, la realizzazione del collegamento tra il sistema delle dogane e quello dell'anagrafe tributaria per il controllo automatico delle importazioni e delle esportazioni dichiarate dai contribuenti, di un servizio automatico di documentazione tributaria per l'interrogazione via terminale di leggi, decreti, circolari, risoluzioni, sentenze, eccetera, non-

chè l'automazione del catasto e quella delle attività di controllo, produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi provvede il disegno di legge in rassegna con l'articolo 4, che reca disposizioni per assicurare - con una dettagliata previsione dell'onere per l'arco di tempo dal 1988 al 1992 - il completamento nonchè l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni e integrazioni del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze e la conduzione tecnica del sistema.

Per quanto riguarda in particolare il catasto giova ricordare che l'inventario dei terreni contiene due tipi di informazioni: uno di carattere censuario (amministrativo-fiscale) con la produzione del registro delle partite, della tavola censuaria e della matricola dei possessori e l'altro di carattere geometrico con la produzione della mappa particellare (che sostanzialmente è una carta tematica rappresentante il territorio, prevalentemente alla scala 1:2000 con i limiti dei possessi e delle colture).

L'automazione del primo tipo di informazioni è ormai avviata, mentre - per il completamento relativo all'aggiornamento degli archivi per tutto il territorio nazionale - occorre ancora un notevole impegno finanziario correlato alla necessità di aggiornare circa 1 miliardo e 600 milioni di caratteri per circa 6 milioni di documenti. Il cosiddetto progetto pilota per la Toscana (installazione, secondo la concezione dell'informatica distribuita, dei centri di automazione in tutti gli uffici tecnici erariali della regione Toscana, con la definizione delle necessarie procedure atte alla conservazione degli archivi del catasto terreni censuario) ha dato risultati veramente apprezzabili; cosicchè occorre ora programmare una tempestiva installazione di tali centri in tutti gli altri uffici tecnici erariali del territorio nazionale per rendere possibile l'attivazione della conservazione degli archivi di cui sopra appena ultimata la loro formazione, onde evitare il prodursi di nuovo arretrato. Il tempo richiesto per tale operazione, considerando anche la necessità di una adeguata preparazio-

ne del personale, può prevedersi in circa quattro anni, quanti appunto si pensa che occorrono dato che il numero dei centri da installare è pari a settantanove e corrisponde al numero di tutti gli uffici tecnici erariali italiani (novantacinque) diminuiti dei sedici uffici tecnici erariali presso i quali i centri sono stati già installati nel corso di questi anni e già dotati delle strumentazioni e procedure idonee alla formazione degli archivi relativi al catasto terreni geometrico.

L'automazione del secondo tipo di informazioni (cioè quelle relative alla geometria della cartografia catastale) è invece in fase di avvio. Già dal 1976 l'Amministrazione ha messo a punto le procedure e individuato idonee apparecchiature per la formazione degli archivi relativi a tale tipo di informazioni. Sono da completare ancora solo alcune procedure necessarie all'aggiornamento dei suddetti archivi.

Ben nota, per altro, è l'importanza della cartografia catastale, elemento indispensabile di congiunzione tra le informazioni censuarie e quelle del catasto edilizio urbano. Questo rilevante patrimonio di dati, costituito con una attività pluriennale dall'Amministrazione (con una consistenza di circa 300.000 fogli di mappa con una superficie media di 100 ettari rappresentata su ogni foglio), si è dimostrato utile in molti altri settori indirizzati ad interventi sul territorio. Opportunamente integrati con ulteriori eventuali informazioni, prima fra tutte l'altimetria, i dati cartografici possono trascendere di gran lunga gli scopi meramente fiscali per diventare strumento efficace per la gestione del territorio da parte degli enti territoriali.

L'automazione di una cartografia risolve per altro in tempi reali il problema dell'aggiornamento e cioè dell'inserimento di tutte le mutazioni che avvengono nella geometria del territorio - problema di difficilissima soluzione con i procedimenti manuali - e consente poi (oltre a numerosi vantaggi, quali il contenimento degli archivi e la possibilità di trasmettere a distanza le proprie informazioni) di mantenere inalterata nel tempo la qualità delle informazioni stesse, essendo queste ultime affidate a numeri memorizzati in un nastro magnetico e non a disegni grafici redatti su

supporti cartacei destinati fatalmente ad un progressivo degrado nel tempo.

Per quanto riguarda il catasto urbano poi, (premessi che l'inventario dei fabbricati urbani è rappresentato da atti su supporto cartaceo di forma schedaristica, il cui aggiornamento viene effettuato con sistema tradizionale) va sottolineato che ne è stata avviata la fase di meccanizzazione, che prevede la costituzione di archivi magnetici anche per la documentazione inerente al recupero dell'arretrato giacente. Per la gestione di tali archivi deve provvedersi, nell'ottica dell'informatica distribuita, all'incremento dei sistemi di elaborazione dati da installare presso ciascun ufficio tecnico erariale, similari a quelli adottati per la gestione degli archivi del catasto terreni al fine di garantire la compatibilità operativa nell'ambito dell'ufficio.

Ne consegue che il trasferimento delle informazioni catastali su archivi magnetici e la conseguente gestione automatizzata costituiranno un dato risolutivo rispetto ai problemi che utenti ed operatori economici hanno sollevato da tempo e ai quali solo con le innovazioni che si propongono è possibile ovviare. Naturalmente, poichè il predetto trasferimento coinvolge tutti i dati dei quali è in corso l'acquisizione da parte dell'Amministrazione, va osservato che siffatta acquisizione postula l'adempimento di lunghi procedimenti amministrativi caratterizzati anche dall'accesso del personale presso le singole unità immobiliari di cui è richiesto il classamento. Occorre pertanto incidere anche sulle lungaggini del procedimento propedeutico alla definizione dei dati da memorizzare su archivi magnetici, snellendolo e semplificandolo; anche in tal senso provvede il presente disegno di legge con una disposizione (ampliativa rispetto a quella contenuta nell'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e quindi già suffragata da una esperienza positiva) che si coordina appieno con quella che consente la definitiva messa a punto dell'automazione del catasto.

In ordine poi all'automazione dell'attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti sog-

getti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo (di cui l'apposita commissione ministeriale nominata con decreto ministeriale 31 ottobre 1984, n. 12870, auspicò il completamento e la sollecita realizzazione) le finalità da perseguire, con le disposizioni recate dal presente provvedimento, sono le seguenti:

a) fornire soluzioni di automazione atte a soddisfare la necessità di controlli più razionali ed efficaci per la gestione delle imposte di fabbricazione e di consumo;

b) introdurre procedure per rendere più celeri e razionali gli adempimenti contabili, amministrativi e tecnici nel settore degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed in quello dei laboratori chimici delle dogane;

c) predisporre soluzioni per l'efficace collegamento del sottosistema informativo in argomento con quello delle dogane in vista della loro integrazione;

d) rendere possibile lo scambio delle informazioni e la reciproca utilizzazione delle notizie tra il sistema informatico complessivo delle dogane ed imposte indirette e quelli dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza;

e) anche ai fini della migliore utilizzazione delle risorse, prevedere la piena utilizzazione delle strutture ed infrastrutture esistenti, la realizzazione di strutture uniche per l'intero sistema nonché la stretta collaborazione col personale informatico già operante presso l'Amministrazione, cui resta comunque affidata la gestione dei centri elaborazione dati. In questo ambito si colloca la disposizione recata dall'ultimo comma dell'articolo 4, secondo cui anche gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette possono

tenere fogli mobili, schede o altri supporti idonei alla scritturazione, perforazione o rilevazione meccanografica (conformi a modalità stabilite dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro) in luogo di registri o bollettari propri della cosiddetta contabilità manuale. La disposizione è già vigente per gli uffici doganali e quindi costituisce un valido supporto strumentale anche per la meccanizzazione delle strutture e delle contabilità tenute dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Per tali fini si prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688; in particolare si consente di stipulare contratti e convenzioni con una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica e ad assumere i relativi impegni finanziari per gli anni dal 1988 al 1992.

Lo stesso articolo 4 prevede altresì che, in seno all'ulteriore progressiva automazione, sarà curata anche l'utilizzazione e l'ulteriore specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione dei centri di elaborazione dei dati, delle apparecchiature terminali ad essi collegate e dei *personal computers* in dotazione agli uffici.

La realizzazione di tale programma postula un impegno finanziario così distribuito: lire 300 miliardi per l'anno 1988 e lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992.

Per quanto riguarda l'onere relativo agli anni 1988, 1989 e 1990 si provvede mediante utilizzo delle somme di corrispondente importo iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e nel bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori:

a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attività di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Comando generale della Guardia di finanza.

3. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con relazione allegata allo stato di previsione della spesa.

Art. 2.

1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e

logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Il comitato di cui all'articolo 2 della predetta legge è presieduto dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è composto dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonchè, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a presidente di sezione, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da quattro ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

Art. 3.

1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonchè l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strut-

ture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonchè alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonchè alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono

estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.